



**TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

Il Giudice, dott.ssa Viviana Scaramuzza,

letto il ricorso con il quale ha chiesto l'omologa della proposta di accordo formulata con l'ausilio dell' dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; vista la relazione depositata il 19 luglio 2017 corredata dall'integrazione depositata il 3 maggio 2018 dallo stesso Organismo, espone quanto segue;

**OSSERVAZIONI DEI CREDITORI**

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate di Messina aveva evidenziato che gli importi dei crediti erariali, certificati con nota prot. n. 14802 del 08.02.2018 non coincidevano con quelli risultanti nella proposta del ricorrente e nella relazione particolareggiata dell'OCC, atteso che in queste ultime non venivano distinti i crediti erariali privilegiati attestati dall'Agenzia delle Entrate da quelli degli altri Enti impositori (quali INPS – INAIL – Comune - etc....); rilevato che sulle predette contestazioni il professionista designato dell'OCC – dott. Cacciapuoti - integrava la proposta anche alla luce delle rettifiche intervenute a seguito della definizione di due procedimenti contenziosi, uno dei quali (RGA 1645/2017 – CTR ROMA) con esito vittorioso per il considerato che, all'esito dell'integrazione, l'Agenzia delle Entrate esprimeva voto favorevole alla fattibilità dell'accordo; considerato che gli altri creditori del Basile nulla hanno osservato in merito alla proposta depositata in atti;

**ELENCO CREDITORI**

vista la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento da cui emerge che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 693.644,64 nei confronti dei creditori di cui alla tabella di seguito riportata:

CREDITORE	PRIVILEGIO L. 3/12	PRIVILEGIO IPOTECARIO	PRIVILEGIO	sanzioni + interessi	CHIROGRAFO
GBM BANCA					€ 31.741,74
BPB (TERCAS)					€ 18.535,70
BANCO DI NAPOLI		€ 130.708,65			
UNICREDIT					€ 7.278,96
BNL PARIBAS					€ 79.604,73
CARIGE					€ 11.244,50
FINDOMESTIC					€ 33.768,00
AGOS					€ 25.901,28
ACCEDO SPA					€ 11.202,15
ENPACL			€ 52.145,50	€ 11.878,75	
IVA	€ 118.526,00			€ 45.750,94	
RITENUTE	€ 99,43			€ 40,87	
REGISTRO			€ 51,64	€ 26,07	
ADD. COMUNALE			€ 3.007,00	€ 1.116,04	
ADD. REGIONALE			€ 7.938,00	€ 2.980,36	
IRPEF			€ 47.692,00	€ 18.798,54	
EQUITALIA	23,87		€ 3.317,55	€ 2.302,21	2807,58
RISCOSSIONE SICILIA					€ 25.156,58
TOTALE	€ 118.649,30	€ 130.708,65	€ 114.151,69	€ 82.893,78	€ 247.241,22

**CONTENUTO DELL'ACCORDO**





Ritenuto che la proposta prevede:

- 1) la vendita dell'immobile di proprietà del (fg. 140, part. 6 sub. 11, rendita catastale € 351,19), già stimato - secondo i criteri dati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare - in € 90.000,00 circa, entro 36 mesi dall'omologa del piano il cui ricavato sarà destinato al creditore ipotecario. Sul punto si precisa che il creditore ipotecario verrà soddisfatto esclusivamente garantendo allo stesso il ricavato realizzabile dalla vendita in ragione del valore di mercato dell'immobile o dall'eventuale minor valore di realizzo in seguito a procedura competitiva. Il creditore ipotecario, in tal modo, verrà soddisfatto in misura non inferiore a quella che potrebbe ottenersi con la liquidazione del predetto bene. Il creditore ipotecario non potrà agire in via esecutiva né nei confronti del debitore né nei confronti del garante per il soddisfacimento dell'eventuale credito residuo, insoddisfatto.
- 2) il versamento della somma dal reddito percepito di € 1.270,29 mensili (comprensivi di interessi legali di dilazione) per 240 mesi, a partire dal giorno 90 del mese successivo all'omologa del piano, con apertura di un conto corrente dedicato e con disposizione di bonifici permanenti in favore dei creditori stessi;
- 3) il pagamento del compenso, in favore del professionista nominato, di € 3.000,00, da corrisondersi nei tre mesi successivi all'omologa del piano, postergando il pagamento dei creditori al novantesimo giorno successivo all'omologa dello stesso.

### **ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Ritenuto che l'accordo prevede un'offerta superiore alla alternativa liquidatoria, in considerazione del fatto: che l'immobile sito \_\_\_\_\_, quale casa coniugale, è stato assegnato al coniuge divorziato del ricorrente, \_\_\_\_\_ atteso che la residenza privilegiata della figlia \_\_\_\_\_, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, è presso la madre e che, comunque, sul predetto immobile grava ipoteca di primo grado in favore della Banca Unicredit; che l'immobile sito in Tivoli (50% usufrutto), piazza Colonna n.4, non costituisce titolo idoneo a garantire la liquidità sufficiente a far fronte alla massa creditoria;

### **FATTIBILITA'**

Ritenuto che il piano di ristrutturazione dei debiti appare del tutto compatibile con le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare del debitore, inducendo, dunque, a ritenere possibile la realizzazione della proposta nei termini prospettati;

ritenuto che i creditori hanno espresso il loro consenso;

ritenuto che l'accordo prevede la vendita di un immobile e che, pertanto, va nominato liquidatore l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili in persona del Dott. Alessandro Cacciapuoti;

P. Q. M.

Il Giudice

**OMOLOGA**





l'accordo predisposto dall'OCC in persona del Dott. Alessandro Cacciapuoti;  
dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo;  
attribuisce all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento in persona del Dott. Cacciapuoti gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012 ;  
dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito [procedure.it](http://procedure.it) con spese a carico del ricorrente;  
ordina la trascrizione, a cura dell'OCC, del presente provvedimento sul Registro Immobiliare;  
sospende le procedure esecutive eventualmente promosse in danno di \_\_\_\_\_ per l'intera durata dell'accordo, ne inibisce l'inizio di nuove, vieta che siano disposti sequestri conservativi e acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto.  
Barcellona Pozzo di Gotto 16/5/2018

Il Giudice  
Viviana Scaramuzza

